

**Accordo Territoriale  
Libero Consorzio Comunale di Siracusa**

In data 9/6/2022 presso la sede della Confcommercio imprese per l'Italia della provincia di Siracusa si sono incontrati:

- Confcommercio Imprese per l'Italia, associazione provinciale di Siracusa
- le organizzazioni sindacali:
  - Filcams Cgil della Provincia di Siracusa;
  - Fisascat Cisl delle Province di Ragusa e Siracusa;
  - Uiltucs Uil delle Province di Ragusa e Siracusa;

**PREMESSO**

Che l'Art. 75 del CCNL TDS prevede che in determinate località a prevalente vocazione turistica le aziende che applicano il presente CCNL, pur non esercitando attività a carattere stagionale secondo quanto previsto dall'elenco allegato al DPR 7 ottobre 1963, n. 1525 e successive modificazioni, necessitano di gestire picchi di lavoro intensificati in determinati periodi dell'anno;

che i contratti a tempo determinato conclusi per gestire detti picchi di lavoro siano riconducibili a ragioni di stagionalità, pertanto esclusi da limitazioni quantitative ai sensi dell'art. 23, co. 2, lett. c) del D.Lgs. n. 81/2015;

che il CCNL art. 75 demanda alle parti l'individuazione delle località a prevalente vocazione turistica, ove si collocano le suddette assunzioni a tempo determinato, con apposito accordo.

che le Parti a seguito delle modifiche intervenute al quadro normativo di riferimento hanno sottoscritto un verbale di intesa in data 17 aprile 2019 a cui fanno espressamente rinvio;

che l'art.77 del CCNL TDS demanda a livello territoriale normare il caso in cui si possa ricorrere al diritto di precedenza nelle assunzioni per i lavoratori;

che l'economia del territorio della provincia di Siracusa è fondata su attività a forte valenza stagionale con la conseguenza che anche i livelli occupazionali ne sono fortemente influenzati e da esso dipendono, conseguentemente le Aziende che applicano il ccnl TDS con sede o unità locale nel territorio della provincia di Siracusa sono fortemente condizionate da un'intensificazione dell'attività in alcuni periodi dell'anno e necessitano di gestire i picchi di lavoro con personale dipendente assunto esclusivamente per tali esigenze;

che anche nel settore del commercio e dei servizi di tali territori sussiste l'esigenza di soddisfare la domanda di attività concentrata in determinati periodi dell'anno ovvero legata a particolari eventi, manifestazioni, festività;

**TUTTO CIO' PREMESSO LE PARTI CONCORDANO**


1. Le premesse fanno parte integrante del presente Accordo territoriale.
2. Nelle località a prevalente vocazione turistica di seguito specificate, le aziende che applicano il CCNL TDS 30 luglio 2019 sottoscritto da Confcommercio, Filcams, Fisascat, Uiltucs, pur non esercitando attività a carattere stagionale secondo quanto previsto dall'elenco allegato al DPR 7 ottobre 1963, n. 1525 e successive modificazioni e che necessitano di gestire picchi di lavoro intensificati in determinati periodi dell'anno, per gestire detti picchi di lavoro riconducibili a ragioni di stagionalità potranno assumere con contratti a tempo determinato di tipo stagionale, pertanto esclusi da limitazioni quantitative ai sensi dell'art. 23, co. 2, lett. c) del D.Lgs. n. 81/2015.
3. Le Parti concordano di individuare le seguenti località a prevalente vocazione turistica, ove il presente accordo territoriale potrà essere applicato: **Siracusa, Augusta, Lentini, Carlentini,**

**Francofonte, Canicattini Bagni, Cassaro, Ferla, Priolo, Melilli, Sortino, Palazzolo Acreide, Buccheri, Buscemi, Avola, Noto, Pachino, Portopalo di Capo Passero, Rosolini, Floridia, Solarino.**

4. Il presente accordo potrà essere applicato unicamente dai datori di lavoro che applicano integralmente il contratto collettivo nazionale del lavoro del terziario distribuzione e servizi stipulato da Confcommercio Imprese per l'Italia, Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil e pertanto non potrà essere applicato nei confronti di quelle aziende turistiche le cui attività stagionali rientrano nell'ambito di applicazione del DPR 7 ottobre 1963 numero 1005 e 25 e successive modificazioni e integrazioni.
5. Il datore di lavoro che applica integralmente il contratto collettivo nazionale del TDS che intende usufruire dei benefici del presente accordo, dovrà riportare nel singolo contratto di assunzione i riferimenti al presente accordo territoriale e allegare la ricevuta relativa alla quota di iscrizione alla Confcommercio di Siracusa.
6. Le parti concordano che i datori di lavoro che applicheranno il presente accordo ai sensi dell'Art. 77 del CCNL TDS riconosceranno il diritto di precedenza, in caso di nuove assunzioni, ai lavoratori che eserciteranno tale diritto entro e non oltre gg. 10 dalla data di ultimazione del contratto stagionale.
7. Tutti i contratti di lavoro conclusi in applicazione del presente accordo dovranno essere tempestivamente depositati all'Ente Bilaterale territoriale del Terziario, di via Laurana n. 4, 96100 Siracusa, inviando la copia a mezzo PEC (ebtsr@pec.confcommercio.sr.it) e/o raccomandata.

Il presente accordo territoriale decorre dalla data di sottoscrizione ed avrà vigore fino alla data del 31 dicembre 2025.

**LETTO CONFERMATO E SOTTOSCRITTO**

Confcommercio imprese per l'Italia  


Filcams 

Fisascat Cisl 

Uiltucs UIL 